

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 26/07/2012**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/33810-la-devianza-minorile-nel-diritto-cantonale-ticinese>**

**Autore: Baiguera Altieri Andrea**

## **La devianza minorile nel diritto cantonale ticinese**

# LA DEVIANZA MINORILE NEL DIRITTO CANTONALE TICINESE

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. Jur. svizzero

[a.baiguera@alice.it](mailto:a.baiguera@alice.it)

[and.baiguera@libero.it](mailto:and.baiguera@libero.it)

[baiguera.a@hotmail.com](mailto:baiguera.a@hotmail.com)

## 1. La Legge sull' Organizzazione delle Autorità Penali Minorili in Canton Ticino (LOGMin 24/06/2010)<sup>1</sup>

La LOGMin del Canton Ticino non riserva eclatanti sorprese e le *rationes* dei propri quattordici Articoli sono scontate e prevedibili. Del resto, nella nostra odierna Svizzera sempre meno federalista, anche il Canton Ticino ha dovuto adeguarsi alle Direttive centripete di Berna, espresse nel Messaggio 09/12/2009 n. 6307 del C.d.S. ticinese e nel Rapporto 09/06/2010 n. 6307R della Commissione cantonale della Legislazione.

L' AG requirente minorile è costituita dalla Magistratura dei Minorenni ( Artt. 2, 3 e 4 LOGMin ). Essa ha Giurisdizione su tutto il Canton Ticino e detiene la propria sede a Lugano. Il Magistrato dei Minorenni è affiancato da un Sostituto e, specialmente ( comma 3 Art. 2 LOGMin ), si avvale costantemente e sistematicamente di educatori specializzati. Ecco dunque enunziata l' imprescindibile simbiosi tra Diritto e Pedagogia. Il Magistrato dei Minorenni, in Canton Ticino, reca le medesime funzioni del MP nella Giurisdizione degli adulti, ovvero: conduce l' istruttoria, emette Decreti d' Accusa, coltiva la Pubblica Accusa e, in buona sostanza, esercita l' Azione Penale innanzi al Tribunale dei Minorenni. Il Magistrato dei Minorenni, in Ticino, almeno in linea teorica, sostiene le iniziative educative minorili, visita i Penitenziari per minorenni e soprattutto costruisce o, almeno, tenta di costruire, una continua rete di collaborazione con i Magistrati degli altri Cantoni per la protezione della gioventù.

L' AG giudicante minorile, in Canton Ticino, consta nel Tribunale dei Minorenni, composto da un Presidente, due Giudici, un Presidente supplente e due membri supplenti. Il Presidente del Tribunale dei Minorenni è scelto tra i Magistrati e gli ex Magistrati che non sono e non sono stati membri di un' AG penale. Lodevolmente, il comma 3 Art. 5 LOGMin richiede a tutti i componenti del Tribunale dei Minorenni una solida preparazione nelle discipline della Psichiatria, della Psicologia e della Pedagogia.

La terza figura giurisdizionale descritta nell' Art. 7 LOGMin è quella dell' Ufficio del Giudice dei Provvedimenti coercitivi. Si tratta di un' Istituzione del tutto analoga al GIAR per gli indagati maggiorenni.

La Giurisdizione di reclamo in materia Penale, in Canton Ticino, è esercitata dalla Corte dei Reclami Penali, la quale va adita entro dieci giorni dal' emissione del Provvedimento restrittivo da parte del Magistrato dei Minorenni ( Art. 8 LOGMin )

Infine, la quinta ed ultima Istituzione Processuale minorile ticinese è la Corte di Appello e di Revisione Penale, che si occupa del secondo grado di Giudizio cantonale in tema di Diritto Penale Minorile.

L' Art. 11 LOGMin rinvia al Regolamento cantonale del Ticino ( 23/01/2007 ) i tema di Mediazione. In chiosa, l' Art. 12 LOGMin vieta di rivelare a quotidiani, riviste o televisioni l' esatta identità anagrafica dei minorenni *in vinculis*. Le riprese visive o fotografiche sono passibili di una multa fino a 1.000,00 Franchi

---

<sup>1</sup> Si rinvia a [www.diritto.it/docs/31109](http://www.diritto.it/docs/31109) ( Il Diritto Penale minorile in Svizzera - BAIGUERA ALTIERI 2011 )

## 2. Il Regolamento sulla Mediazione Penale Minorile in Canton Ticino ( 23/01/2007 )<sup>2</sup>

L' Art. 1 Reg. 23/01/2007 offre una corretta ed assai precisa definizione autentica meta-geografica e meta-temporale della Mediazione Penale Minorile., la quale << è una procedura mediante la quale il Magistrato dei Minorenni o il Tribunale dei Minorenni incarica una persona qualificata ed autonoma ( il Mediatore ) [ ... ] di condurre degli incontri per trovare una soluzione negoziata liberamente tra una o più parti lese ed uno o più minorenni, per fatti suscettibili di costituire un' infrazione penale >>. I Mediatori possono essere anche più di uno ( Art. 2 Reg. 23/01/2007 ).

Il comma 1 Art. 3 Reg. 23/01/2007 enuncia alcune qualifiche personali del Mediatore, richieste in tutta la Confederazione ( aver conseguito una Laurea, possedere nozioni giuridico-penalistiche , essere professionalmente e seriamente specializzato in Mediazione Processuale, non essere Fallito o Protestato ed essere incensurato ). Il comma 2 Art. 3 Reg. 23/01/2007 dispone che il Mediatore auto-certifichi le proprie qualifiche personali all' AG, ma il Magistrato dei Minorenni può richiedere i documenti in forma originale. In terzo luogo, ( comma 3 Art. 3 Reg. 23/01/2007 ), il Mediatore o la Mediatrice ticinese è tenuto/a a:

1. rispettare le regole deontologiche della Federazione svizzera delle Associazioni di Mediazione
2. esercitare le proprie funzioni in modo imparziale ed indipendente
3. non esercitare pressioni psicologiche strumentalizzate su rei e Parti Lese
4. mantenere il segreto d' ufficio ( concetto severamente ribadito nell' Art. 15 Reg. 23/01/2007 )

Il Mediatore non viene remunerato da alcuna delle due Parti Processuali, bensì dalla PA. L' indennità minima garantita corrisponde a 100,00 Franchi per ogni ora di colloquio mediativo. Il Mediatore ha diritto a farsi rimborsare spese di viaggio, alimenti minimi indispensabili e trasporto con mezzi pubblici ( Art. 4 Reg. 23/01/2007 ).

L' Art. 5 Reg. 23/01/2007 manifesta un' indulgenza legislativa anche ipertrofica nei confronti del minorenne, dandosi che la Mediazione può essere avviata durante la fase istruttoria, durante la fase del Giudizio e addirittura *post judicatum*, il che non è consentito per i condannati maggiorenni.

L' AG, se esiste una possibilità conciliativa, emette Decreto di sospensione dell' Azione Penale e comunica alle Parti per iscritto la data del primo incontro mediativo. Le Parti ( o una Parte ) possono liberamente rifiutare l' inizio della Mediazione. L' Art. 8 Reg. 23/01/2007 prevede il Decreto di sospensione dell' Azione Penale e non l' Ordinanza, poiché le Parti non sono sentite, bensì solo sommariamente informate a mezzo Notifica dell' AG. Dopodiché, viene nominato il Mediatore, la scadenza della Mediazione, la sua durata massima ed il luogo degli incontri conciliativi. Come prevedibile, il Reg. 23/01/2007 impone di valutare due circostanze contingenti, ovverosia la maggiore o minore gravità del reato commesso e la situazione psico-sociale tanto del reo minorenne quanto della Parte Lesa. Infine, il fascicolo è rimesso al Mediatore, che lo custodisce sino al termine del proprio incarico.

Ai sensi del comma 1 Art. 10 Reg. 23/01/2007, << la mediazione si svolge mediante la ricerca attiva di soluzioni >>. Dunque, essa non deve tradursi in una perdita dilatoria di tempo per allontanare una probabile Sentenza di condanna o per inquinare il quadro probatorio con mesi di deformazioni mediatiche.

In ogni momento, ognuna delle Parti può interrompere la Mediazione. Anche il Mediatore pone fine agli incontri << quando constata un disequilibrio troppo marcato tra le parti >> ( comma 4 Art. 10 Reg. 23/01/2007 ). Le Parti della Mediazione hanno diritto all' equità di trattamento, all' imparzialità del Mediatore ed alla totale segretezza sul contenuto degli incontri ( Art. 11 Reg. 23/01/2007 ).

Anche il Reg. 23/01/2007 del Canton Ticino, come in tutta Europa, statuisce che la Mediazione, se ha esito positivo, reca all' abbandono dell' Azione Penale contro il minorenne. In

---

2 Si rinvia a [www.diritto.it/docs/32944](http://www.diritto.it/docs/32944) ( La mediazione processuale in Svizzera - BAIGUERA ALTIERI 2012 )

caso contrario, il fallimento della Mediazione Penale riapre le varie fasi Processuali senza mutamento alcuno.

### **3. Il Concordato sull' esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino ( 01/01/2007 )**

Il Ticino, nel 2007, partecipa al Concordato romando in tema di Diritto Penitenziario minorile. Sono fatte salve alcune marginali riserve afferenti al circuito carcerario della Stampa, dello Stampino, della Farera e del Naravazz.

La Conferenza ( del Concordato ) è l' Organo decisionale supremo e principale ( Art. 7 del Concordato ). Essa applica Leggi e Regolamenti, adotta Direttive, elabora proposte vincolanti, propone modifiche e favorisce la formazione professionale del Personale degli Stabilimenti. La Conferenza è composta dai Capi del DCGP di Ciascun Cantone concordatario, da due Giudici minorili, da un rappresentante delle Direzioni carcerarie concordatarie e dal Segretario del Concordato romando-ticinese.

La vigilanza sulla concreta coerenza delle Decisioni della Conferenza è affidata al Segretario della Conferenza, il quale è, contestualmente, Presidente della Conferenza latina delle Autorità competenti in materia di esecuzione penitenziaria ( Art. 10 Concordato ).

In terzo luogo, la Commissione Concordataria studia le nuove, o meno nuove, questioni problematiche e presenta alla Conferenza proposte utili per l' applicazione ed il perfezionamento del Concordato. Tale Commissione è composta da tre Giudici minorili, un rappresentante dei Direttori dei Penitenziari concordatari, un rappresentante dei Cantoni aderenti e un delegato della Conferenza svizzera dei Direttori degli Uffici della Gioventù.

In quarto ed ultimo luogo, un ulteriore Organo, marginale come la Commissione Concordataria, è costituito dalla Commissione Consultiva socio-educativa. I compiti di quest' ultima Istituzione ( Art. 14 Concordato ) reiterano pleonasticamente le funzioni meramente consultive di cui all' Art. 12 del Concordato in tema di attribuzioni della Commissione Concordataria. In buona sostanza, gli Artt. 11, 12 , 13 e 14 del Concordato del 2007 confermano che, talvolta, lo sperpero burocratico delle risorse non è un' abitudine soltanto italiana.

Ai sensi dell' Art. 15 del Concordato, i minori e, soprattutto, i maggiori degli anni 15 ( ancorché infra-18enni ) scontano la custodia cautelare , superiore ai 5 od ai 14 giorni, in un Penitenziario minorile centralizzato sito in Canton Vaud. Tale Stabilimento può ospitare i minorenni anche dopo la formazione del Giudicato ( Art. 16 Concordato ). Nel caso, invece, di gravi o gravissimi reati minorili, la << *prison fermée* >> ( lo << *Stabilimento chiuso* >> ) si trova a Neuchatel per le ragazze infrattrici e nel Canton Vallese per i ragazzi infrattori ( Art. 17 Concordato ). Infine, ex Art. 18 Concordato, l' esecuzione delle sanzioni disciplinari *post judicatum* può avvenire nel Carcere concordatario minorile costruito in Canton Vaud.

Le Regole Generali del Trattamento penitenziario minorile ( Artt. dal 19 al 32 Concordato ) sono noiosamente intuitive e di matrice illuministico-europea. Ovverosia, è garantita la parità tra i minorenni detenuti ( Art. 19 Concordato ), è evitato, per quanto possibile, il contatto stabile con detenuti maggiorenni ( Art. 20 Concordato ), sono previste apposite Sezioni per fini sanitari, scolastici, sportivi e culturali ( Art. 21 Concordato ), sono permessi gli incontri con i familiari e la spedizione vigilata della posta cartacea ( Art. 23 Concordato ), è favorito il binomio Studio / Lavoro ( Art. 24 Concordato ), esistono Medici per le dovute cure psico-fisiche ( Art. 26 Concordato ). I detenuti minorenni hanno il diritto di presentare reclami o denunce al Direttore ed alle Autorità Cantionali competenti ( Art. 30 Concordato ). Da ultimo, il primo comma dell' Art. 31 del Concordato del 2007 immagina, tra i mille problemi quotidiani dei Penitenziari, un Agente di Custodia minorile che sia, nello stesso tempo, pedagogo, insegnante, operatore sociale, psicologo e formatore professionale. Come ovvio, non mancano i quotidiani fallimenti educativi. Ognimmodo, rimane apprezzabile la *ratio* democratico-sociale ed interventistica dell' Art. 31 del Concordato.

Ex Art. 40 del Concordato, << *la sorveglianza delle condizioni della detenzione penale*

[ ...] è assicurata da un Comitato dei Visitatori. Il Comitato è composto da 3 a 6 persone provenienti da Cantoni differenti e scelte in funzione delle loro conoscenze particolari in materia di privazione della libertà personale delle persone minorenni o nella gestione degli Stabilimenti e della loro indipendenza e neutralità politica. Le stesse sono designate dalla Conferenza per una durata di 4 anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Comitato decide la sua procedura e la sua organizzazione. Esso può farsi assistere da persone con la funzione di esperti o di traduttori, il cui mandato è reso noto alla Conferenza. Le spese del Comitato sono sopportate dal Bilancio del Segretariato della Conferenza >> Il Comitato dei Visitatori esercita la propria sorveglianza attraverso visite agli Stabilimenti, alle persone minorenni detenute, con le quali si può intrattenere in assenza di testimoni ( Art. 41 Concordato ).

#### 4. Profili storici del Diritto Penale Minorile in Canton Ticino

A livello bibliografico, risulta assai arduo reperire Manuali autenticamente scientifici con attinenza al tema della genesi del Diritto Penale Minorile ( DPMin ) in Canton Ticino. Da segnalare sono senz' altro RUCHAT ( 1993 ), francofona e di origine romanda, e TALARICO ( 1998 ), unico storico italofono di Storia della Criminologia ticinese.

In Canton Ticino, la prima stesura del DPMin risale al 1934. Nel 1941 si segnala la costituzione della prima Corte per i Minorenni, ma, in tutti i casi, si tratta di Riforme sofferte, parziali e, in molti casi, non applicate con tecnicità e sistematicità. Del resto, Lombroso e Ferri hanno dato vita ad una Criminologia ormai risibile e fondata sul concetto pseudo-scientifico e deterministico di << tara ereditaria >>. Infatti, a parere dei citati Autori dell' Ottocento, una famiglia povera e disagiata creerà rifiuti umani, rapinatori e prostitute, allorquando, viceversa, il vizio, l' aggressività e le tossicodipendenze non possono matematicamente tangere ed inquinare l' augusta personalità dei bravi figli e delle brave figlie dei ricchi borghesi, destinati all' onestà ed alla pulizia. Consimili spropositi suscitano il sorriso e sono, del resto, quotidianamente negati dalla cronaca quotidiana.

A livello mondiale, il primo Tribunale dei Minorenni risale al 1899. Esso venne istituito nell' Illinois statunitense, ove esistevano anche celle separate da quelle dei condannati maggiorenni. Proprio in Illinois, nacque il concetto di << probation >> [ liberazione condizionale e messa alla prova ] ( Artt. dal 44 al 46 StGB vigente ). Nel 1908, in Inghilterra, il *Children Act* abolì la pena di morte per i ragazzi e dichiarò inimputabili gli infra-16enni. ZELI ( 1940 ) attribuisce molto rilievo ai Congressi criminologici di Washington ( 1910 ), di Parigi ( 1911 ) e di Londra ( 1924 ). La *ratio*, unanimemente condivisa anche dagli Autori svizzeri dell' epoca, consisteva nel redigere un Diritto Minorile sostanziale e processuale apposito e nell' edificare Carceri o, perlomeno, Sezioni di Carceri esclusivamente preparate per gli infra-21enni. In Francia, il primo Codice Penale minorile venne promulgato nel 1912, in Olanda nel 1921 ed in Germania nel 1922. L' Ordinamento italiano, nel Codice Penale Zanardelli, prevedeva pene attenuate ed un granitico nonché tipicamente mediterraneo concetto di patria potestà ( MAZZUCCONI 1943 ; GALLO 2003 )

Nel panorama legislativo cantonale elvetico, prima del Novecento, soltanto il Canton Neuchâtel ed il Canton Berna, nel 1893, commutarono la detenzione dei condannati minorenni nell' affidamento a Collegi Scolastici rigidamente chiusi. Anche il Codice Civile svizzero del 1912 manifestava un particolare favore normativo verso gli infrattori adolescenti. Nel 1909, la Società svizzera dei Giuristi proseguì nel predisporre Progetti a beneficio dei condannati minori degli anni 21. La *Pro Juventute*, in tre Congressi a Zurigo ( 1912, 1930 e 1939 ), rinvigorì l' idea che il detenuto minorenne doveva beneficiare di un trattamento penitenziario rieducativo anziché retributivo.

A partire dal 1912, i nostri Cantoni avviarono serie Riforme del DPMin. Nel 1912, il Canton San Gallo istituì Tribunali appositi per i minorenni e fondò la *Jugendschutzkommission* [ Commissione per la protezione della Gioventù ], la quale assisteva il Magistrato minorile e gestiva

la *probation*. Medesima, *de jure condito*, fu la scelta del Canton Appenzello Esterno nel 1926. Nel 1913 e soprattutto nel 1935, il Canton Ginevra predispose Norme penali attenuate per i rei in età evolutiva. In Canton Ginevra, il Tribunale dei Minorenni era composto non soltanto da un Giurista, ma anche da un Medico e da un Pedagogo, o Pedagogia Donna nel caso di Procedimenti Penali a carico di ragazze ( DEPIERRAZ 1934 ). In Canton Zurigo, tra il 1919 ed il 1944, si promulgò un Diritto Penale Minorile specifico, ma il trattamento penitenziario rimase troppo simile a quello riservato ai maggiorenni. Nel 1930, in Canton Berna, il nuovo Diritto Processuale Penale cantonale contemplava, per la prima volta, lo *Jugendanwalt* [ Ministero Pubblico Minorile ]. Analoghe Riforme, nel 1939, vennero introdotte in Canton Vaud, seppur senza operare un Riforma autentica e profonda ( ZELI 1940 ). Le stesse osservazioni valgono pure per il DPMin del Canton Argovia (1932). Tra il 1934 ed il 1941, anche il Canton Ticino, il Canton Sciaffusa, il Canton Friburgo ed il Canton Basilea decisero di promulgare Norme sanzionatorie distinte per i minorenni, tanto a livello processualistico quanto a livello trattamentale-carcerario.

Nel Ticino dell' Ottocento e del primo trentennio del Novecento, era ben lontana l' odierna opulenza. Aumentavano mese dopo mese i bambini e le bambine di strada, gli orfani vivevano in stato di estrema povertà, i figli adulterini erano abbandonati, le Madri vedove o abbandonate non possedevano nemmeno i generi alimentari quotidiani, non esistevano obblighi scolastici, i ragazzi si davano ben presto all' alcool, le ragazze si prostituivano e diffondevano la sifilide. I minorenni infrattori erano collocati nel Riformatorio di Bächtlen ( Canton Berna ) ove i detenuti protestanti non si conciliavano con la Civiltà Cattolica dei rei ticinesi. Inoltre, il Consiglio di Stato del Ticino, nel 1856, era stato costretto a trasferire ben 200,00 Franchi dell' epoca per l' affitto delle celle riservate ai ragazzi ticinesi.

GALLACCHI ( 1909 ), noto M.P. ticinese , fu il primo ad auspicare la costruzione, in Canton Ticino, di un Penitenziario minorile. Il menzionato Giurista contestava, inoltre, l' imputabilità piena degli infra-12enni prevista nel Codice Penale cantonale ticinese del 1873, ai sensi del quale non esisteva un trattamento penitenziario apposito per i condannati minorenni, costretti a convivere nelle stesse celle degli adulti.

Nel 1909, l' On. Molo ( Gran Consiglio del Ticino ) presentò una Mozione , radicata il 22/11/1909 e ben presto archiviata dopo l' istituzione di una disinteressata Commissione Parlamentare. In sintesi, i Consiglieri Molo ed i Cofirmatari Borella, Bernaschina, Rusca e Rossi richiedevano una maggiore attenzione legislativa verso il problema del Diritto Penale minorile ticinese. Nel 1913, il Gran Consigliere On. Tamò propose, inutilmente, di collocare i minorenni infrattori nella Scuola Agricola di Mezzana. TAMBURINI ( 1920 ), deputato cantonale e noto esperto di Pedagogia, nel 1918, propose di creare un Tribunale dei Minorenni composto dal Presidente del Tribunale d' Appello, dal Direttore del Manicomio cantonale e da un Docente. La Mozione dell' On. Tamburini venne discussa il 28/01/1938, dopo ben diciotto anni di iniziative e sollecitazioni. TAMBURINI ( *ibidem* ) possedeva purtroppo una visione criminologica ed un frasario lombrosiani, e l' allarme sociale creato non corrispondeva ad una crisi oggettiva. La proposta di Tamburini fu quella di rinchiudere i condannati minori degli anni 21 nel << Collegio per discoli >> attiguo al Collegio Papio di Ascona. Tale progetto non poté essere finanziato, poiché esso avrebbe richiesto lo stanziamento annuale di 12.000,00 / 13.000,00 Franchi dell' epoca. Inoltre, negli Anni Venti del Novecento, i Gran Consiglieri Ferri, Galli, Bossi e Respini-Orelli reputavano illegittimo, sotto il profilo costituzionale, confondere un Collegio chiuso con un Riformatorio Giudiziario in senso tecnico-penalistico. Nel 1926, il Gran Consiglio del Canton Ticino, per ragioni di risparmio macro-economico, accettò, a titolo di luogo di detenzione rieducativa, l' Istituto per discoli San Pietro Canisio, edificato a Riva San Vitale dal Vescovo Aurelio Bacciarini. La Direzione di tale Riformatorio venne affidata ai Sacerdoti Guanelliani. Si trattava di una notevole vittoria non soltanto per la plurisecolare Pedagogia cattolica, ma anche per la ragionevolezza ed il risparmio statale. I ragazzi detenuti a Riva San Vitale erano obbligati a conseguire la Licenza Elementare e disponevano di botteghe-studio per sarto, calzolaio o falegname. Si pensi che, nel 1927, il Consiglio di Stato finanziò l' Istituto con ben 9.000,00 Franchi, alla luce della popolarità e del successo

riscontrato dai Guanelliani.

A partire dalla Riforma dell' Istituto per discoli a Riva San Vitale, principiò una serie di Riforme eccellenti ed entusiasmati del DPMin in Canton Ticino. Nel 1931, venne promulgata la Legge Cantonale sulla protezione dell' infanzia, la quale prevedeva un discreto numero di Educatrici Donne. BOSSI ( 1931 ) placò gli allarmismi giustizialistici del suo tempo, in tanto in quanto la devianza minorile era in calo, anche grazie alla nuova Legge cantonale ticinese sulla delinquenza, entrata in vigore nel 1934. Nel 1942, il primo StGB federale unitario distingueva tre fasi evolutive: dai 6 ai 12 anni d' età ( / gli inimputabili ), dai 13 ai 17 ( i semi-imputabili ) e dai 18 ai 20 ( gli imputabili, ma sanzionabili con pene ridotte ).

La Riforma Zeli, importante e quasi definitiva sino al 1961, durò dal 1939 al 1941. I minorenni infra-14enni erano giudicati in forma monocratica.. I rei tra i 14 ed i 18 anni d' età, invece, comparivano di fronte ad una Corte composta da un Magistrato, uno Psichiatra ed un Pedagogo. La Pedagogia era Donna se la Parte Lesa o la processata era una giovane minorenni femmina. Zeli creò un DPMin equilibrato, ma tale Autore utilizzava categorie fuorvianti, come quelle della << tara ereditaria >>, del << basso ceto sociale >> e della << criminalità degli ascendenti >>. La prassi concreta dimostra a chiunque l' inesistenza della “ buona “ famiglia o, viceversa, della famiglia criminogena. Anche la peggiore delle meretrici, delle eroinomani, delle alcolizzate o delle nullatenenti può generare gigli di candore e cittadini esemplari. La Provvidenza del Creatore non è aristocratica

## B I B L I O G R A F I A

**BAIGUERA ALTIERI**, *Il Diritto Penale minorile in Svizzera*, [www.diritto.it/docs/31109](http://www.diritto.it/docs/31109) , 2011

*idem* *La mediazione processuale in Svizzera*, [www.diritto.it/docs/32944](http://www.diritto.it/docs/32944) , 2012

**BOSSI**, *La delinquenza dei minorenni e la sua repressione*, estratto da *L' educatore della Svizzera italiana*, Tipografia Rezzonico Pedrini, Lugano, 1931

**DEPIERRAZ**, *Les tribunaux pour les enfants: le droit désirable en application du Titre V du Code pénal vaudois du 17 Octobre 1931*, Thèse de droit, Prof. H. Held, Lausanne, 1934

**GALLACCHI**, *I delinquenti minorenni. Nel progetto di codice penale svizzero. Nel diritto cantonale. Nella legislazione europea*, Colombi Editore, Bellinzona, 1909

**GALLO**, *La giustizia penale minorile*, Atti del Corso di formazione di Psicologia giuridica, psicopatologica e psicodiagnostica forense, Associazione italiana di Psicopatologia giuridica, Roma, 2003

**MAZZUCCONI**, *Il problema della delinquenza minorile nella Svizzera e nel Ticino*, Tesi di Laurea presentata all' Università di Berna, Facoltà di Diritto, Relatore Prof. Delaquis, Berna, 1943

**RUCHAT**, *L' oiseau et le cachot: une histoire de l' éducation correctionnelle au XIX siècle en Suisse romande ( 1800 – 1913 )*, Editions Zoé, Carouge-Genève, 1993

**TALARICO**, *L' igiene della stirpe*, in CESCHI, *Storia del Cantone Ticino. Il Novecento*, Edizioni dello Stato e Repubblica del Cantone Ticino, Bellinzona, 1998

**TAMBURINI**, *L' infanzia abbandonata*, nella Rivista della *Pro Juventute*, n. 6/1920

**ZELI**, *Delinquenza minorile. Studio legislativo*, Tipografia Leins e Vescovi, Bellinzona, 1940